COMUNE DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data	Revisione
Maggio 2022	

Sindaco
Piero Franco Casula

Responsabile del Servizio
Ing. William Mereu

Gruppo di progettazione

Dott. Geol. Luigi Maccioni
Dott. Ing. Ignazio Farris
Dott. Ing. Manuela Maccioni
Dott. Geol. Stefano Demontis

S.I.G.E.A. S.r.l.
Via Cavalcanti, 1 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 335 244 024
maccionisigea@gmail.com

Ufficio del Piano

Il contenuto del presente documento è tutelato dalla legge. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata (Art. 2578 C.C.).

INDICE

Articolo 1. (Oggetto) 4
Articolo 2 (Finalità) 4
Articolo 3 (Funzioni della Regione) 5
Articolo 4 (Definizioni) 5
Articolo 5 (Funzioni del Comune di Bosa) 9
Articolo 6 (Sovracanone e Sanzioni) 10
Articolo 7 (Vigilanza) 10
Articolo 8 (Potere sostituivo) 11
Articolo 9 (Durata) 11
Articolo 10 (Ambito territoriale disciplinato) 11
TITOLO 1 - GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 13
Capo I- Misure temporanee e provvisorie sino all'approvazione del PUL 13
Art. 11 (Proroghe concessioni) 13
Art. 12 (Strutture ricettive e sanitarie) 13
Articolo 13 (Autorizzazioni temporanee) 14
Capo II - Rilascio delle concessioni in vigenza dei PUL 15
Articolo 14 (Sub ingresso) 15
Articolo 15 (Nuove concessioni) 15
Articolo 16 (Indennizzi alla cessazione della concessione) 16
Articolo 17 (Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il PUL) ... 16
TITOLO 2. DISCIPLINA GENERALE DELLA UTILIZZAZIONE DEL LITORALE 17
Articolo 18 (Classificazione della valenza Turistica) 17
Articolo 19 (Litorali e aree nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali) 17
Articolo 20 (Criteri di individuazione della superficie programmabile per il litorale) 18
Articolo 21 (Unità di Spiaggia suscettibili di utilizzazione) 18
Articolo 22 (Superfici massime assentibili al rilascio di Concessioni Demaniali Marittime) 19
Unità di Spiaggia Turas: Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani (definizione art. 3)... 19
Unità di Spiaggia Bosa Marina: Litorali Urbani o in contesti urbani (definizione all'art. 3) 19
Articolo 23 (Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione) 21

Articolo 24 (Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare) 21

Articolo 25 (Attività di fruizione balneare) 23

S1 - Settore marino-sommerso (compreso tra la linea di riva ed il limite superiore della prateria di Posidonia) 23

S2 - Spiaggia emersa: settore dei 5 metri della battigia. 24

S3 – Spiaggia emersa: settore delle dune compresa la fascia di 5 m dal piede 25

S4 - Spiaggia programmabile 26

S4a - Spiaggia assentibile a concessione 26

S4b – Spiaggia fruibile non assentibile 27

S5 – Costa rocciosa accessibile 29

S6 – Prateria di Posidonia oceanica 30

S7 - Settore di foce fluviale 30

S8 - Aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico (PAI-PSFF)) 31

TITOLO 3 – TIPOLOGIA, ARCHITETTURA, UBICAZIONE, DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEI NUOVI CHIOSCHI E SERVIZI 32

Articolo 26 (Tipologie di Servizi ammissibili) 32

CDS - Concessione Demaniale Semplice 32

CDC - Concessione Demaniale Complessa 33

CDM - Concessione Demaniale Multifunzionale 33

CD_Serv – Concessioni Demaniali Marittime per servizi erogati da strutture ricettive e sanitarie 34

Articolo 27 (Tipologie dei manufatti per i Servizi ammissibili) 35

(CH1) Chiosco 36

(CH2) Chiosco 36

(CBR) - Punto di ristoro – Chiosco bar-ristorante 36

Locale/area deposito 37

Strutture per l'igiene (SI) 37

Locale ricovero natanti a vela 37

Servizi di Noleggio piccoli natanti 38

Servizi di Salvamento a mare e Soccorso 38

Servizi alla nautica 38

Corridoi di lancio 39
Aree sportive 39
Aree ludico-ricreative 39
Spiaggia per bagnanti con animali al seguito 40
Articolo 28 (Architettura Manufatti) 40
Materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti. 41
Costruzioni di facile rimozione 42
Impianti tecnologici 42
Colori 43
Tolleranze spaziali e dimensionali 43
Segnaletica 44
Recinzioni 44
Ombreggio 44
Pedane/passerelle e percorsi 45
Piattaforme balneari 46
TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE 47
Articolo 29 - Concessioni demaniali previste. 47
Articolo 30 - (Manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia) 50
Articolo 31 (Periodo di esercizio delle attività) 51
Articolo 32 (Emissioni sonore) 52
Articolo 33 (Smaltimento dei reflui) 52
Articolo 34 (Attività pubbliche) 52
NORME TRANSITORIE E FINALI 53
ARTICOLO 35 (Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali) 53
ARTICOLO 36 (Richiesta di Autorizzazione) 53
ARTICOLO 37 (Disposizioni transitorie per la gestione di ambiti portuali) 55
ARTICOLO 38 (Norme transitorie) 55

Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Bosa

Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa ai comuni, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative così come definite all'Art.3 delle linee guida della Regione Sardegna approvate con D.G.R. N° 10/28 del 17.03.2015 e ss.mm.ii.

Articolo 2 (Finalità)

Come indicato dalle Linee Guida Regionali il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) è finalizzato a:

- garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
- armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
- rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
- migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
- regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
- incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

Articolo 3 (Funzioni della Regione)

L'art. 24 della Legge Regionale N. 7 del 12/04/2021, modifica l'Art. 40 della L.R. n. 9/2006 in materia di demanio marittimo decretando che sono di competenza Regionale quanto segue:

1. la disciplina e, ai sensi dell'Articolo 3, comma 2, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali.
2. il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;
3. il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Articolo 4 (Definizioni)

In accordo con le definizioni contenute nell'Art.3 delle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa" approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 10/28 del 17.03.2015 e ss.mm.ii., ai fini del presente Regolamento si intende per:

Finalità turistico ricreative: le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:

- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali.

Aree scoperte: le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio e affini; anche le aree scoperte costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile e praticabile.

Opere ed impianti di facile rimozione: quelli le cui strutture possono essere effettuate con

montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno – costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

Opere ed impianti di difficile rimozione: quegli impianti, manufatti e opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non consente la recuperabilità.

Possono sostanziarsi, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

Pertinenze demaniali: ai termini dell'Articolo 29 del Codice della Navigazione, sono pertinenze demaniali le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

Concessioni Demaniali Semplici (CDS): quelle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazione di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

- sedie sdraio, lettini ed ombreggi;
- spogliatoio e box per la custodia degli indumenti;
- box per la guardiania;

- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizio igienico e docce;
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di primo soccorso;
- eventuale chiosco.

Concessioni Demaniali Complesse (CDC): quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.

Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM): quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:

- gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- corsie di lancio;
- pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali (CD-Serv): quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o

sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo in prossimità della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.

Litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno.

Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza.

Litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

Ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.

Piccoli natanti da spiaggia: piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vela il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.

Scuola di vela: qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e si avvalgono di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli

Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; munite delle autorizzazioni, licenze nulla osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

Unità di Spiaggia: ambito costiero che rappresenta il limite fisiografico tra terra/acqua dove vi è accumulo di materiale sciolto. È costituita da due settori: uno sommerso e uno emerso. Tra questi esiste una zona di transizione alternativamente sommersa ed emersa, nota con il nome di battigia (o avanspiaggia, comunemente chiamata bagnasciuga).

Fascia di balneazione: la parte di arenile prossima alla battigia su cui si concentra la gran parte dei bagnanti. La profondità della fascia di balneazione è di 35 metri.

Retrospiaggia: la parte di arenile situata a monte della fascia di balneazione.

Zona attrezzabile: la parte di arenile in cui possono essere individuate una o più concessioni da attrezzare con opportuni allestimenti d'area.

Allestimenti d'area: gli schemi organizzativi delle parti attrezzate di arenile. Tali schemi prevedono la distinzione tra le aree destinate alle costruzioni di servizio, le aree di pertinenza, i percorsi di accesso e attraversamento.

Articolo 5 (Funzioni del Comune di Bosa)

L'art. 25 della Legge Regionale N. 7 del 12/04/2021, modifica l'Art. 41 della L.R. n. 9/2006 in materia di demanio marittimo decreta che è di competenza Comunale quanto segue:

"Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali".

Articolo 6 (Sovracanone e Sanzioni)

Sono riscosse ed acquisite al bilancio della Amministrazione Comunale le entrate derivanti dalle attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'Art. 54 del codice della navigazione.

Articolo 7 (Vigilanza)

In virtù delle competenze conferite ai comuni dall'Art. 41 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di "concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione", gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli Articoli 1, comma 2, 158 e 159, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa.

Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione:

- uso dell'area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un'area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio);
- realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio;
- occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
- mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
- abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- uso non continuato o cattivo uso della concessione;
- intralcio all'accessibilità e alla visibilità delle strutture.

Di contro, non essendo oggetto di conferimento, competono all'Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi:

- incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che

traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso);

- abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva di impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari;
- in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità del demanio marittimo

Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell'Art. 54, del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni.

Articolo 8 (Potere sostituivo)

Ai sensi dell'Art. 9, della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente in materia di demanio, sentito l'Ente inadempiente, assegna al medesimo un termine, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina su proposta del medesimo Assessore, uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

Articolo 9 (Durata)

Il Piano di Utilizzo dei Litorali approvato viene depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e ha validità temporale decennale.

Articolo 10 (Ambito territoriale disciplinato)

Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ove ha identificato i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative riportati nella Tavola 13 allegata al PUL.

Il Piano estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili al contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.

Nel caso di siti Natura 2000 (SIC e ZPS) il PUL deve recepire integralmente la disciplina del Piano di Gestione vigente e le relative prescrizioni.

Il PUL, per gli ambiti di sua competenza, recepisce le perimetrazioni e le prescrizioni contenute nelle NdA del PAI vigente o di future varianti, per gli ambiti a pericolosità idrogeologica media, elevata e molto elevata. Nelle zone di sovrapposizione delle aree individuate a maggior pericolosità tra il PAI e il PSFF si applicano le pericolosità maggiori fino all'approvazione di una futura apposita variante.

Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi.

Sono inoltre escluse dalla disciplina dei PUL le aree demaniali marittime:

- di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna;
- destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'Art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
- destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'Art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998);
- ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione.

Tali aree, pur essendo escluse dalla disciplina, devono comunque essere segnalate, descritte ed il loro utilizzo in essere deve far parte integrante dei Piani.

TITOLO 1 - GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Capo I - Misure temporanee e provvisorie sino all'approvazione del PUL

Art. 11 (Proroghe concessioni)

Nelle more del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali non è consentito il rilascio di nuove concessioni.

In conformità alla sentenza n. 00017/2021 in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 o possono essere prorogate fino a tale data.

Oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

Art. 12 (Strutture ricettive e sanitarie)

Al fine di fornire i servizi essenziali finalizzati alla balneazione per gli utenti di campeggi, alberghi e villaggi turistici collocati entro i 1000 metri dalla linea di battigia, saranno garantiti ambiti sufficienti determinati secondo i seguenti criteri:

- **campeggi**: 1 metro quadro punto ombra per ogni ospite, per un massimo di 40 metri di estensione lineare di fronte spiaggia;
- **tre stelle:** 3,5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva.
- **quattro stelle**: 5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva;
- **cinque stelle e strutture sanitarie**: 6 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Le concessioni possono essere rilasciate sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, fermo restando che le stesse devono avere una lunghezza non inferiore ai 150 metri e non devono essere interessate da concessioni demaniali marittime in misura percentuale superiore a quella indicata al successivo Articolo 22.

Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie, collocate in prossimità della costa, di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate Concessioni Demaniali Semplici a carattere stagionale sui litorali, compresi quelli ghiaiosi o rocciosi. A tal fine l'Amministrazione comunale può rilasciare autorizzazioni per il posizionamento delle attrezzature completamente amovibili previste dal Piano di Utilizzo dei Litorali, che dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva.

Nell'ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di gestione condivisa da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all'ambito demaniale richiesto.

Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta.

Nell'ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra loro non rilevanti (100 m), la superficie assentibile dovrà essere frazionata con nesso di proporzionalità rispetto ai parametri riportati suindicati.

Articolo 13 (Autorizzazioni temporanee)

In tutte le aree demaniali possono essere concesse dall'Ente competente autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione.

Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose:

Categoria 1) - occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri 500 e fino a mq 1.000):

- Polizza, per un massimale di Euro 1.500.000,00, per copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- polizza per un massimale di Euro 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

Categoria 2) - occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq 1.000 e fino a mq 5.000)

- Polizza, per un massimale di Euro 2.000.000,00, per copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;
- Polizza, per un massimale di Euro 5.000.000,00, per responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso.

Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone.

Capo II - Rilascio delle concessioni in vigenza dei PUL

Articolo 14 (Sub ingresso)

Ai sensi dell'Art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa. Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio della concessione.

Articolo 15 (Nuove concessioni)

In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime, nel numero, nella consistenza e nella posizione individuate nelle Tavole del PUL devono essere assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Il titolo concessorio così rilasciato può avere una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sei anni se

riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodici anni per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

In relazione all'estensione delle aree, alle attività ammesse, alle attrezzature e ai manufatti utilizzati, l'Amministrazione potrà richiedere la stipula di idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, e per la copertura delle spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona demaniale oggetto di concessione.

Nel caso in cui a seguito dell'erosione della spiaggia si abbia un arretramento della linea di battigia e conseguentemente una riduzione delle aree per i servizi di spiaggia, si dovrà procedere al ricalcolo della superficie in concessione e dei relativi canoni mantenendo invariati i confini laterali e quello posteriore.

Articolo 16 (Indennizzi alla cessazione della concessione)

Qualora alla scadenza della concessione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti nell'articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime.

Articolo 17 (Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il PUL)

Al fine di rendere operativi i PUL e i Piani di gestione, le concessioni in corso di vigenza incompatibili con le previsioni degli stessi, devono essere riposizionate ed adeguate secondo quanto previsto nel PUL. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione, entro il termine di dodici mesi, costituisce motivo di revoca della medesima ai sensi e in applicazione dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

In caso di riposizionamento o adeguamento delle concessioni, conseguenti all'attuazione del PUL o dei Piani di Gestione, si applica l'Art. 16 per il ristoro degli oneri sostenuti ed eventualmente non ammortizzati al momento della scadenza della concessione.

TITOLO 2 DISCIPLINA GENERALE DELLA UTILIZZAZIONE DEL LITORALE

Articolo 18 (Classificazione della valenza Turistica)

Ai sensi del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei del territorio regionale, sono da classificarsi secondo due categorie: **"A"**: alta valenza turistica, e **"B":** normale valenza Turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alla Giunta regionale. Essa provvede con deliberazione da adottarsi su proposta formulata dall'amministrazione comunale, anche in sede di predisposizione dei PUL. Nelle more dell'emanazione del provvedimento della Giunta regionale la categoria di riferimento è da intendersi **"B".**

Articolo 19 (Litorali e aree nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali)

I litorali e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali secondo le direttive regionali sono:

- le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
- le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d'acqua per una estensione non inferiore a venti metri lineari, classificati come Demanio marittimo ai sensi dell'Art.28 del codice della navigazione;
- le coste rocciose di difficile accessibilità;
- le ulteriori aree soggette a particolari forme di tutela, quali le aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120;
- le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (PAI - PSFF).

Le suindicate categorie sono inibite all'attività concessoria nella considerazione che le stesse rivestono particolare importanza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ambientale e per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.

Articolo 20 (Criteri di individuazione della superficie programmabile per il litorale)

Come specificato all'art. 18, ai fini della determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, nelle more dell'emanazione del provvedimento della Giunta regionale, la categoria di riferimento è da intendersi **"B" – normale valenza turistica".**

La superficie totale di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale è stata determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione di:

- le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia (tratto sub-orizzontale su cui avviene il moto ondoso) con profondità di cinque metri dalla linea di riva (intersezione tra la superficie marina e terrestre che varia con il moto ondoso e l'escursione delle maree) verso l'interno;
- le superfici occupate da dune e compendi dunali (limite superiore della spiaggia emersa derivante dai lenti processi di accumulo ad opera del vento), compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 (cinque) metri dal piede del settore dunale (individuate attraverso un'analisi, che riconosca lo stato attuale e l'evoluzione del sistema, basata su studi di settore: geomorfologico, sedimentologico, florovegetazionale, topografico);
- le zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri;
- le superfici coperte da vegetazione (p.e. psammofila, alofila, etc.), compresa la fascia di rispetto distante 5 (cinque) metri dal perimetro dell'areale di diffusione.

Articolo 21 (Unità di Spiaggia suscettibili di utilizzazione)

L'applicazione dei criteri di cui all'Art. 19, sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle spiagge presenti nel sistema costiero del territorio comunale di Bosa, ha permesso di identificare suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative nell'ambito demaniale marittimo le seguenti Unità di Spiaggia la cui perimetrazione è riportata nelle tavole 14A – 14B – 14C - 14D allegate al PUL:

- Turas;
- Bosa Marina;

- Capiteddu/S'Abba Druche;
- Tentizzos.

Queste due ultime Unità di Spiaggia presentano tratti di litorale sabbioso alternati a tratti ciottolosi e rocciosi in un contesto morfologico poco acclive, facilmente accessibili e suscettibili di utilizzazione per finalità turistico-ricreativa e pertanto sono assentibili.

Articolo 22 (Superfici massime assentibili al rilascio di Concessioni Demaniali Marittime)

In accordo con i criteri illustrati all'Art. 23 delle Linee guida Regionali di cui alla Deliberazione n. 10/28 del 17.03.2015, tenuto conto che la valenza turistica è di categoria **"B"** (vedi Art. 18), in relazione alla natura e alla morfologia della spiaggia e della dislocazione territoriale, il dimensionamento massimo delle tipologie e delle superfici destinate alle concessioni demaniali marittime, sono state pianificate attenendosi ai seguenti criteri:

Unità di Spiaggia Turas: Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani (definizione all'art. 3)

Categoria delle spiagge superiori ai 500 metri e sino a 2.000 metri di lunghezza nelle quali si affacciano strutture ricettive o sanitarie, è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 30% della superficie totale programmabili di cui all'art. 20 e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Sono ammesse Concessioni Demaniali Semplici (CDS) e Concessioni Demaniali Complesse (CDC) descritte nel successivo Articolo 26.

Unità di Spiaggia Bosa Marina: Litorali Urbani o in contesti urbani (definizione all'art. 3)

Categoria delle spiagge superiori ai 500 metri e sino a 2.000 metri di lunghezza nelle quali si affacciano strutture ricettive o sanitarie, è consentito il rilascio di concessioni demaniali semplici e complesse sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 40% della superficie totale programmabile di cui all'Art. 20 e della stessa

percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Sono ammesse Concessioni Demaniali Semplici (CDS), Concessioni Demaniali Complesse (CDC) e Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM) descritte nel successivo Articolo 26.

Unità di Spiaggia Capiteddu/S'Abba Druche: Litorali sensibili (definizione all'art. 3)

Categoria dei litorali compresi in ambiti sensibili sottoposti a regimi di particolare tutela la cui percentuale di superficie attrezzabile sarà stabilita dall'Ente Gestore con proprio regolamento di gestione.

L'unità di spiaggia Capiteddu/S'Abba Druche ricade nell'area SIC ITB020041 - Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone.

In assenza, di apposita regolamentazione adottata da parte dell'Ente gestore, nelle spiagge di lunghezza inferiore ai 1.000 metri e superiori ai 150 metri ricadenti in ambiti sensibili, è consentito il rilascio di sole Concessioni Demaniali Semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 10% della superficie totale programmabile di cui all'Art. 20 e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Sono ammesse Concessioni Demaniali Semplici (CDS) descritte nel successivo Articolo 26.

Unità di Spiaggia Tentizzos: Litorali sensibili (definizione all'art. 3)

Categoria dei litorali compresi in ambiti sensibili sottoposti a regimi di particolare tutela la cui percentuale di superficie attrezzabile sarà stabilita dall'Ente Gestore con proprio regolamento di gestione.

L'unità di spiaggia Tentizzos ricade nell'area SIC ITB020041 - Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone.

In assenza, di apposita regolamentazione adottata da parte dell'Ente gestore, nelle spiagge di lunghezza inferiore ai 1.000 metri e superiori ai 150 metri ricadenti in ambiti sensibili, è consentito il rilascio di sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 10% della superficie totale programmabile di cui all'Art. 20 e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare.

Sono ammesse Concessioni Demaniali Semplici (CDS) descritte nel successivo Articolo 26.

Articolo 23 (Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione)

Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere, di norma, i 50 metri.

Tali prescrizioni hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all'Art. 22.

Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere, di norma, inferiore a 50 m. Questo parametro può essere derogato laddove sono presenti concessioni aventi ad oggetto opere di difficile rimozione la cui interdistanza ne impedisce l'applicazione.

Articolo 24 (Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare)

1. Ai sensi del Decreto Legge n. 400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime si intendono:
 - **a)** gestione di stabilimenti balneari;
 - **b)** esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - **c)** noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - **d)** gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - **e)** esercizi commerciali.

2. Le attività di cui al comma precedente sono gestite e pianificate da parte del Comune esclusivamente secondo quanto definito dall'Art. 5 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 10/28 del 17.03.2015 e ss.mm.ii..

3. Ai fini dell'espletamento delle attività e funzioni di cui al comma 1, possono essere **realizzati** e posizionati sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale, sempre all'interno dell'area assentibile della spiaggia, esclusivamente le seguenti strutture e manufatti di facile rimozione:
 - **a)** chioschi;
 - **b)** box;
 - **c)** scivoli a mare, passerelle e pedane;

d) strutture per l'ombreggio;

e) strutture salvamento e pubblico soccorso;

f) corridoi di lancio;

g) strutture ludico ricreative/sportive.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, anche localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, possono essere:
 a) chiosco e punto di ristoro;
 b) aree sosta veicolare;
 c) servizi igienici;
 d) info-point;
 e) noleggio biciclette.

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, coerentemente con quanto previsto ai commi 3 e 4, sono ammessi in particolare:
 a) chioschi e gazebo;
 b) box spogliatoio e per la custodia degli indumenti;
 c) box servizi;
 d) box-servizi igienici;
 e) box-docce;
 f) box rimessaggio canoe/vele;
 g) box per la guardiania/accoglienza;
 h) locale infermeria ed eventuale servizio di primo soccorso;
 i) locale scuola vela
 j) passerelle e camminamenti su pedana;
 k) recinzioni alla romana con tronchi in legno;
 l) recinzioni con pali e corda;

m) sistemi di ombreggio;

n) segnaletica e cartellonistica;

o) torretta di avvistamento e servizio salvamento a mare;

p) arredi (cestini portarifiuti – panchine – tavoli - rastrelliere);

q) scivoli a mare.

6. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'Art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.03.2015, che riguardano in particolare le "aree scoperte", le "opere e impianti di facile rimozione", le "opere ed impianti di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali".

7. L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico-ricreative all'interno dello spazio assentito avviene in funzione della tipologia di Concessione Demaniale come definite dall'Art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.03.2015.

Articolo 25 (Attività di fruizione balneare)

In riferimento al grado e livello di fruizione, le Unità di Spiaggia sono suddivise in sub ambiti per i quali, fermo restando quanto specificato nelle ordinanze emanate dalle Autorità competenti, qui di seguito si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico-ricreativo:

S1 - Settore marino-sommerso (compreso tra la linea di riva ed il limite superiore della prateria di Posidonia)

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di

posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;

- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'Art. 24 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'Art. 24 comma 3 lett. e);
- solo durante la stagione estiva, l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e di gavitelli per uso turistico-ricreativo mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di Posidonia oceanica ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- per i casi di cui al punto precedente, l'utilizzo di catenarie che restano in tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

b) non è ammesso:

- l'utilizzo dei corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di Posidonia oceanica e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi, in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

S2 - Spiaggia emersa: settore dei 5 metri della battigia.

a) è ammesso:

- il passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica;
- l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 24 commi 3 e 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di sedimenti e di materiale solido (clasti e bioclasti).

S3 – Spiaggia emersa: settore delle dune compresa la fascia di 5 m dal piede

a) è ammesso:

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle di cui all'Art. 24 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. j) posizionati come orientativamente indicato negli elaborati, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- il posizionamento di segnaletica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi e in prossimità delle recinzioni;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda, ai fini della delimitazione delle zone dunali;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nel settore zona "S4a" o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 24 commi 1 e 4, e delle relative strutture e manufatti di cui ai commi 3 ad eccezione delle lett. c) e comma 5 ad eccezione delle lett. j), l);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

S4 - Spiaggia programmabile

Area della spiaggia emersa individuata sulla base dei criteri di cui all'Art. 20.

Per quanto concerne le concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative, la spiaggia programmabile comprende un settore assentibile a concessione (S4a) ed un settore fruibile ma non assentibile a concessioni (S4b).

S4a - Spiaggia assentibile a concessione

Percentuale di spiaggia programmabile destinata alle concessioni demaniali marittime determinata secondo i criteri di dimensionamento di cui all'Art 23 del D.G.R. 10/28 del 173/2015 e ss.mm.ii. delle Linee Guida della Regione.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 24 comma 1;

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 24 comma 3;
- la messa a dimora delle strutture di cui all'Art. 24 comma 5;
- l'organizzazione e l'articolazione delle strutture e manufatti esclusivamente in relazione alle tipologie di cui al successivo Art. 26, quali: "Concessioni Demaniali Semplici (CDS)", "Concessione demaniali complesse (CDC)"; "Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)", "Concessioni demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime al litorale (CD-Serv)";
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 24 comma 5 lett. p), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica;
- l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- l'esercizio dei servizi di cui all'Art. 24 comma 4, lettere b), d), e);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario clastico e bioclastico.

S4b – Spiaggia fruibile non assentibile

Settore di spiaggia programmabile nel quale non possono essere rilasciate concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 24 comma 5 lett. l);
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 24 comma 5 lett. p), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 24 comma 5 lett. j), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, come orientativamente localizzati negli elaborati, e disposti sia in corrispondenza di accessi esistenti, sia parallelamente alla linea di battigia ad una distanza dalla medesima di almeno 40 m.
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'Art. 24 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. o);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali e solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle foci fluviali.

S5 – Costa rocciosa accessibile

Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare, le cui condizioni morfologiche la rendono accessibile e tendenzialmente fruibile per la balneazione.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli Art. 8 comma 13 e Art. 25 delle NdA del PAI;
- posizionamento di pedane, percorsi e piattaforme balneari;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 24 comma 5 lett. k), l), ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica di cui all'Art. 24 comma 5 lett. n), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 24 comma 5 lett. p), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 lungo lo sviluppo della linea di riva;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'Art. 24 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. o);
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 24 comma 4, con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere f), i).
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di rocce, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

S6 – Prateria di Posidonia oceanica

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'Art. 24 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'Art. 24 comma 3 lett. e), per la delimitazione dei quali dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale, sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo o, nel caso di fondi sabbiosi misti a Posidonia, ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray".

b) non è ammesso:

- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di Posidonia oceanica;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che strisciano sul fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

S7 - Settore di foce fluviale

Aree interessate dalle dinamiche fluvio-marine di foce di carattere ordinario e straordinario.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità predisposto dal Comune ai sensi degli Art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- il transito di veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;

- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 24 comma 5 lett. p), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'Art. 24 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. o);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica;
- l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 24 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale della foce fluviale.

S8 - Aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico (PAI-PSFF))

- Su tali aree si applicano le prescrizioni contenute nelle N.d.A. del P.A.I. vigente o di future varianti. Nelle zone di sovrapposizione delle aree individuate a maggior pericolosità tra il P.A.I. e il P.S.F.F. si applicano le pericolosità maggiori fino all'approvazione di una futura apposita variante.
- Nelle aree a pericolosità idrogeologica Hg3, Hi3, Hg4 e Hi4 o rischio idrogeologico Hrg3, Hri3, Hrg4 e Hri4, non è assentibile alcuna tipologia di concessione demaniale marittima e non sono ammissibili le attività turistico-ricreative con relative strutture e manufatti di cui all'Art. 24.

TITOLO 3 – TIPOLOGIA, ARCHITETTURA, UBICAZIONE, DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEI NUOVI CHIOSCHI E SERVIZI DA COSTRUIRSI LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI BOSA

Articolo 26 (Tipologie di Servizi ammissibili)

Nelle Unità di Spiaggia di cui all'Art. 21 e 22, sono ammissibili tutti o solo alcuni dei servizi di seguito elencati:

CDS - Concessione Demaniale Semplice

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazione di ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- la superficie della concessione, al netto dell'area destinata ai servizi, sarà destinata al noleggio e posa degli ombrelloni completi di sdraio e/o lettino il cui numero viene determinato rispettando una distanza minima di 2,5 m tra i pali degli ombrelloni lungo la stessa fila e una distanza di 3 m tra le file;
- spogliatoi e box per la custodia degli indumenti, in ragione di non meno di 2 separati per sesso;
- box per la guardiania/accoglienza;
- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizi igienici separati per sesso, non meno di 3, di cui almeno uno a norma per i portatori di handicap, da realizzarsi nell'ambito della concessione. Nel caso non fosse possibile dovranno comunque essere garantiti presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- docce all'aperto con un minimo di 4 punti di erogazione. Nel caso non fosse possibile il servizio dovrà essere comunque garantito presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di pronto soccorso di superficie max di 8 mq;

- eventuale chiosco.

CDC - Concessione Demaniale Complessa

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa caratterizzata, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti.

- la superficie della concessione, al netto dell'area destinata ai servizi, sarà destinata al noleggio e posa degli ombrelloni completi di sdraio e/o lettino il cui numero viene determinato rispettando una distanza minima di 2,5 m tra i pali degli ombrelloni lungo la stessa fila e una distanza di 3 m tra le file;
- spogliatoi e Box per la custodia degli indumenti, in ragione di non meno di 2 separati per sesso;
- box per la guardiania/accoglienza;
- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizi igienici separati per sesso, non meno di 3, di cui almeno uno a norma per i portatori di handicap, da realizzarsi nell'ambito della concessione. Nel caso non fosse possibile dovranno comunque essere garantiti presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- docce all'aperto con un minimo di 4 punti di erogazione. Nel caso non fosse possibile il servizio dovrà essere comunque garantito presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di pronto soccorso di superficie di non meno 8 mq;
- locale usato per bar e ristorazione, comprensivo ad esempio di cucina, servizio per gli utenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree coperte o scoperte destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.

CDM - Concessione Demaniale Multifunzionale

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa che, insieme alle strutture e servizi

delle precedenti categorie di CDS o di CDC, è caratterizzata da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi.

A tali categorie si possono aggiungere la scuola di vela[1], il diving, il noleggio di piccoli natanti[2] da spiaggia, i giochi acquatici etc. quali:

- gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- corsie di lancio;
- pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

CD Serv – Concessioni Demaniali Marittime per servizi erogati da strutture ricettive e sanitarie

Concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata entro i 1.000 m. dalla battigia (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie anche se non collocate necessariamente in prossimità della struttura ricettiva stessa. Il servizio è ad esclusivo uso delle persone soggiornanti presso la struttura ricettiva o sanitaria.

[1] ***Scuola di vela*** *è da considerarsi scuola di vela qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.*

[2] ***Piccoli natanti*** *quali iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate, corsia di atterraggio.*

Il servizio è costituito da:

- la superficie della concessione, al netto dell'area destinata ai servizi, sarà destinata al noleggio e posa degli ombrelloni completi di sdraio e/o lettino il cui numero viene determinato rispettando una distanza minima di 2,5 m tra i pali degli ombrelloni lungo la stessa fila e una distanza di 3 m tra le file;
- box per la guardiania/accoglienza;
- piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- servizi igienici separati per sesso, nella misura di non meno di 3, di cui almeno uno a norma per i portatori di handicap, da realizzarsi nell'ambito della concessione. Nel caso non fosse possibile dovranno comunque essere garantiti presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- docce all'aperto con un minimo di 4 punti di erogazione. Nel caso non fosse possibile il servizio dovrà essere comunque garantito presso strutture esistenti o previste nel PUL;
- torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- locale infermeria con servizio di pronto soccorso di superficie di non meno di 8 mq.

Articolo 27 (Tipologie dei manufatti per i Servizi ammissibili)

Le attrezzature ed i manufatti funzionali allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di seguito specificate.

Le attrezzature e manufatti di supporto alla balneazione sono riferite ad un insieme di elementi che svolgono le funzioni di servizio per l'arenile in cui si collocano. Appartengono alle tipologie elencate nell'Art. 24 del presente Regolamento.

Le soluzioni progettuali per le nuove opere sono tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo con particolare riguardo all'altezza massima, che di norma sarà contenuta entro i 4,50 metri.

Le opere realizzate sul Demanio per attività turistico-ricreative devono essere, di norma, strutture di facile rimozione.

I tratti di arenile dati in concessione dovranno essere, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda.

Dovranno essere previsti percorsi pedonali di accesso alle strutture in concessione che potranno essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari e dovranno essere realizzati in maniera tale da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie.

Potranno essere installati solo sistemi costituiti da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione.

In ogni caso le concessioni devono e dovranno garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i cinque metri dalla battigia e dovranno essere vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia.

Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

Sono state individuate le seguenti tipologie e caratteristiche unitarie, le quali potranno essere modificate con Varianti approvate secondo le vigenti normative.

(CH1) Chiosco

Struttura ad uso commerciale od espositivo, realizzata con pannelli amovibili in legno o comunque rivestiti con quest'ultimo. La struttura sarà a pianta esagonale per una superficie coperta di circa mq 10,00 (dimensioni massime: lato 2,00 ml, diametro 4,00 ml) dotata di cinque ribaltine.

(CH2) Chiosco

Struttura destinata alla sola vendita di bevande e alimenti.

- massima superficie mq 250, dei quali mq 150 di superficie scoperta e mq 100 di superficie coperta occupata da impianti di facile rimozione.

(CBR) Punto di ristoro – Chiosco bar-ristorante

Struttura destinata alla ristorazione con somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati e/o preparati in loco.

I chioschi di tipo "CBR" avranno una conformazione rettangolare con copertura a doppia falda e una superficie totale massima di mq 700.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Per tale struttura sono previsti:

- obbligo di dotazione di almeno 3 servizi igienici, separati per sesso, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap;
- localizzazione della struttura tale da non precludere la libera fruibilità del litorale.

Locale/area deposito

Area, con o senza struttura in legno e della superficie massima di 20 mq, adibita al deposito di materiali inerenti alle attività balneari, compreso il deposito delle carrozzine per disabili qualora presente.

Strutture per l'igiene (SI)

Con riferimento ai servizi igienici di primaria importanza per tutelare l'igiene e la salute pubblica nei litorali, in ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, sono state individuate aree nelle quali realizzare servizi igienici pubblici in prossimità di infrastrutture di rete a cui allacciarsi o, in mancanza, in punti raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.

I servizi igienici pubblici saranno separati per sesso nel numero minimo di 3 in ogni struttura, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap.

Le docce all'aperto saranno dotate di almeno 4 punti di erogazione.

Locale ricovero natanti a vela

Aree destinate a ospitare i natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" funzionali alle attività di istruzione della loro condotta avvalendosi di istruttori abilitati alla professione.

Sarà consentita la realizzazione di una struttura amovibile per il rimessaggio attrezzature di dimensioni massime di ml 12,0 x ml 9,0. L'altezza massima interna della struttura non deve essere superiore a mt. 4,0.

Servizi di Noleggio piccoli natanti

Area ricompresa nel perimetro della concessione, destinate a servizi di noleggio di piccoli natanti così come definiti nella nota 2 a pag. 35.

La superficie massima non potrà essere superiore a 130 mq ed il fronte mare non superiore a 10 metri.

Servizi di Salvamento a mare e Soccorso

I servizi per i tratti di spiaggia libera saranno garantiti dal Comune.

Per quanto concerne le aree in concessione i servizi potranno essere assicurati dal Comune anche attraverso l'affidamento a società operanti nel settore, oppure dagli stessi concessionari. Questa tipologia di servizio verrà normata secondo le disposizioni di legge dettate dalle Ordinanze della competente Capitaneria di Porto.

I concessionari sono dispensati dall'allestimento del servizio di salvamento a mare nella propria concessione, qualora gli stessi aderiscano ad un progetto integrato tra tutte le concessioni demaniali, nel tratto costiero di pertinenza, volto ad una gestione unitaria del succitato servizio. Essi sono comunque chiamati a concorrere alle spese di gestione degli stessi attraverso stipula di apposita convenzione con il Comune. Detto onere costituirà clausola specifica da inserire nel titolo concessorio. I criteri di ripartizione delle spese saranno stabiliti con apposito atto dalla Giunta Municipale e dovranno in particolare, tenere conto della superficie asservita alle varie concessioni, del tipo di attività esercitata e della valenza turistica dell'arenile in concessione.

Ogni singolo concessionario deve garantire il servizio di primo soccorso nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.).

Servizi alla nautica

Sono gli specchi d'acqua disposti in senso ortogonale alla linea di battigia caratterizzati dalla presenza in mare di una corsia larga 10 metri, al cui interno è consentito il solo ingresso e l'uscita di imbarcazioni a motore e non, risultando pertanto interdetta la libera balneazione. Questi corridoi a mare costituiscono un essenziale strumento per garantire l'approdo alle spiagge a tutti i naviganti. Il loro posizionamento è stato individuato nelle tavole grafiche di Piano. Nel tratto di arenile adiacente dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

- salvataggio a mare;
- pronto soccorso.

Corridoi di lancio

I corridoi di lancio a mare, così come definiti e normati all'interno delle Ordinanze della Capitaneria di Porto relative alla disciplina delle attività balneari, sono previsti per le concessioni demaniali che prevedono l'esercizio di attività nautiche, di noleggio natanti e delle scuole vela attraverso la delimitazione dello specchio acqueo antistante la concessione, al fine di garantire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, tavole a vela e simili. Il loro posizionamento è stato individuato nelle tavole grafiche di Piano.

Aree sportive

Spazi delimitati nei quali possono essere praticati qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc..). Tali attività potranno essere praticate nelle zone appositamente attrezzate dalla Amministrazione Comunale o dai concessionari sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi. Il loro posizionamento è stato individuato nelle tavole grafiche di Piano.

La gestione di queste aree potrà essere assicurata dal Comune anche attraverso l'affidamento a società operanti nel settore, oppure a titolari di concessioni.

Aree ludico-ricreative

Nella parte retrostante la fascia di balneazione, dove la profondità della spiaggia lo consente (maggiore di 50 ml), nelle tavole del PUL sono state individuate aree da riservare ad attività ludico-ricreative, baby-parking, etc.

La gestione di queste aree potrà essere assicurata dal Comune anche attraverso l'affidamento a società operanti nel settore, oppure a titolari di concessioni.

Aree ludico-ricreative sono consentite anche all'interno delle concessioni in aree appositamente delimitate.

A Bosa Marina sia negli specchi acquei antistanti le spiagge libere che negli specchi acquei antistanti le spiagge su cui insistono concessioni, entro i limiti delle acque riservate alla balneazione e previa acquisizione dei pareri da parte degli Enti Competenti, possono essere rilasciate concessioni demaniali ad uso stagionale per il posizionamento di un solo parco giochi acquatico.

Spiaggia per bagnanti con animali al seguito

La spiaggia per bagnanti con animali al seguito sarà delimitata lateralmente e posteriormente per identificarla rispetto alle spiagge laterali di libera fruizione. Un cartello in ciascun lato, ben visibile e di adeguata dimensione, descriverà il tipo di spiaggia, le norme di uso comune, divieti ed obblighi. La recinzione sarà interrotta nei 5 metri dalla battigia, per consentire il libero transito.

La gestione di queste aree potrà essere assicurata dal Comune anche attraverso l'affidamento a società operanti nel settore, oppure a titolari di concessioni.

Articolo 28 (Architettura Manufatti)

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare gli indici e i parametri di seguito descritti:

- superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 700.00 mq per i chioschi di tipologia CBR;
- altezza massima dal piano dell'arenile al colmo del chiosco è fissata in mt. 4,50;
- non è consentito l'inserimento di corpi di fabbrica aggiuntivi;
- il chiosco dovrà essere realizzato seguendo le forme geometriche, l'utilizzo dei materiali e le altre prescrizioni presenti nel seguente regolamento e nei disegni allegati;
- le chiusure esterne del chiosco potranno essere realizzate tramite vetrate scorrevoli e pannelli frangisole con struttura metallica e doghe in legno;
- è consentito l'inserimento di insegne, scritte, pannelli pubblicitari nei limiti dell'altezza massima dell'edificio sul lato mare. L'insegna sarà realizzata in legno, o materiali in fibre di legno (mdf);
- i chioschi dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, per quanto concerne le strutture, i tamponamenti esterni, le coperture e le pedane;

- la struttura portante sarà realizzata in legno preferibilmente lamellare; la pavimentazione in legno e la pedana dovrà essere sopraelevata dal terreno di almeno cm. 40 sul lato mare e le fondazioni saranno del tipo a "palafitta" tali da garantire il libero movimento delle sabbie e delle acque;
- l'accesso ai chioschi e ai servizi igienici sarà garantito dal rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- le pareti interne dei bagni saranno finite con pannelli di materiale plastico o altri materiali antisettici e lavabili;
- I tamponamenti saranno realizzati in pannelli coibentati rivestiti internamente e esternamente in legno;
- il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi dovrà essere realizzato in legno naturale protetto da vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. Sono consentite colorazioni estremamente tenui, (colori delle terre naturali ed il bianco) riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante.
- la copertura dei volumi chiusi dei chioschi seguirà la forma prescelta nei disegni in progetto e dovrà essere realizzata in legno, coibentata da pannelli isolanti ed impermeabili. Alla pensilina di copertura dell'intera superficie costituita da travi in legno lamellare saranno applicate doghe in legno, adeguatamente dimensionate, intervallate a vuoti, in modo da ombreggiare ma non creare resistenza ai venti;
- gli infissi ed i telai delle vetrate scorrevoli dovranno essere realizzati in legno;
- i pannelli frangisole scorrevoli esterni saranno realizzati su struttura metallica con doghe parasole in legno. I pannelli quando non utilizzati potranno essere alloggiati in appositi spazi previsti sui lati corti del chiosco;
- dovrà essere messa particolare cura nella progettazione dello smaltimento delle acque meteoriche eseguite con opere non a vista e tali da garantire lo smaltimento diretto in mare senza che vi sia alcun effetto di trascinamento sulle sabbie.

Materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti.

I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti devono essere preferibilmente scelti tra quelli naturali, privilegiando l'uso del legno (per le pedane e le superfici in elevazione), della tela e della paglia (per le opere di ombreggio), del metallo e del legno per le strutture

portanti. Per le opere di facile rimozione è escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera.

Costruzioni di facile rimozione

Nella costruzione devono essere preferite le soluzioni tecniche funzionali che garantiscono un sistema di organizzazione spaziale di più servizi con minore ingombro di litorale e l'adattabilità ad usi e destinazioni turistico ricreative.

Deve essere soddisfatto il requisito della precarietà delle opere attraverso la costituzione di queste da elementi assemblabili con giunzioni a secco e gli elementi stessi abbiano dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri.

Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei. Se dalla relazione tecnica, allegata al progetto, si evidenzia che tale soluzione non offre sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno 30 cm sotto la quota definitiva di sistemazione dell'arenile, dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento.

Impianti tecnologici

Al fine di promuovere i principi della sostenibilità ambientale, in particolare la riduzione dei consumi energetici, è prevista la riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione nel caso della realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato e costituito da pannelli aderenti all'estradosso della copertura in grado di soddisfare almeno il 50% del fabbisogno energetico dell'intero manufatto, da certificarsi mediante relazione specialistica da parte di tecnico abilitato.

È prevista la riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione nel caso della installazione di più pannelli solari termici totalmente integrati nella copertura tali da garantire la totale autonomia del manufatto per quanto riguarda il fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Tutti i componenti tecnologici accessori degli impianti dovranno essere localizzati nel patio tecnico e non dovranno essere visibili dall'esterno.

Gli impianti tecnologici al servizio delle attrezzature ubicate in prossimità della strada

saranno collegati alle reti tecnologiche pubbliche.

L'allaccio alla rete fognaria dovrà essere realizzato in modo tale da escludere qualunque rischio di inquinamento per fuoriuscite di liquami nell'arenile. Laddove necessario il collegamento tra il manufatto e la rete pubblica potrà essere installata al di sotto dei moduli pedana.

In riferimento agli impianti elettrici si specifica che per quanto concerne i manufatti a supporto delle concessioni per servizi di spiaggia, è ammissibile l'installazione di una linea collocata al di sotto dei moduli pedana.

In ogni caso, gli impianti e tutte le reti tecnologiche, compresi i cavidotti, dovranno essere realizzati in modo tale da garantire in piena sicurezza un facile e rapido allaccio e distacco alle rispettive reti esistenti ed essere rimossi alla conclusione della stagione estiva.

Colori

Le costruzioni e tutte le strutture devono avere colorazioni estremamente tenui, (colori delle terre naturali e bianco) riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante.

Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero mordentate con i colori sopra indicati.

Le strutture in metallo cromato possono essere lasciate in vista, le strutture in alluminio devono essere elettrocolorate negli stessi colori.

Tolleranze spaziali e dimensionali

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi. Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti negli elaborati allegati, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura (rispetto al rapporto larghezza/altezza) e in relazione all'area assentibile a concessione.

La sistemazione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili), è indicativa (nell'ordine di qualche metro di tolleranza); è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni

previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dagli Organi Competenti.

Segnaletica

Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:

- denominazione;
- attività svolta e superficie assentita;
- numero di concessione e scadenza;
- tariffe praticate.

Devono essere apposti:

- un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- uno per lato ai due estremi dell'area asservita;
- uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto).

Recinzioni

I tratti di arenile assentiti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere, di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico.

Ombreggio

Sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:

a. per i parcheggi:

- strutture in legno con eventuale incannicciato;
- strutture con telai metallici e teli colore sabbia (ambito urbano o semi – urbano);

b. per i depositi:

- struttura con telai metallici e teli colore sabbia;
- strutture in legno;

c. per gli spazi esterni ai punti di ristoro:

- ombrelloni con struttura in legno e tela,

d. per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:

- ombrelloni con struttura in legno e tela;
- pergole in legno coperte con listelli in legno o incannicciata o teli colore sabbia o verde;
- strutture con telai metallici e teli colore sabbia;
- tensostrutture;

e. copertura di aree per manifestazioni di tipo sportivo – culturale-ludico:

- tensostrutture;
- strutture geodetiche.

Pedane/passerelle e percorsi

Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili.

Le pedane/passerelle ed i percorsi dovranno essere realizzati in legno e/o materiale eco-compatibile trattato ignifugo, levigato e privo di schegge con finitura impermeabile e antiscivolo in modo da garantirne la sicurezza. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con materiali anticorrosione.

La larghezza non potrà essere inferiore a 120 cm e dovranno essere semplicemente appoggiate sull'arenile senza alcun vincolo. Una parte delle passerelle può essere dedicata a pista ciclabile.

Le pedane/passerelle non dovranno essere di ostacolo al libero transito dell'arenile e pertanto non possono essere collocate ad una quota superiore a quella dell'arenile.

Fanno eccezione le pedane/passerelle in corrispondenza di dune mobili ed embrionali che dovranno essere sopraelevate per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento. La sopraelevazione, che dovrà essere sufficientemente elevata da far passare la luce è utile,

oltre che per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse, per consentire alla vegetazione di crescere.

Le pedane/passerelle al di sotto delle quali andranno collocate le reti degli impianti tecnologici di collegamento tra le reti pubbliche ed i manufatti dovranno essere sopraelevate di almeno 40 cm rispetto al piano di campagna.

Eventuali piani inclinati costituiti dalla porzione di passerella strettamente necessaria al raccordo con le strutture destinate ad accogliere i servizi igienici e per quelle che erogano servizi di somministrazione di alimenti e bevande, avranno una pendenza media di circa il 5% e non superiore all'8%.

Fuori dai litorali, per il collegamento alla strada o ai percorsi interni, qualora la realizzazione di tale collegamento sia posta a carico del concessionario, è consentito l'utilizzo di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo, pietra, ecc., purché semplicemente appoggiati in modo da garantire una facile rimozione degli stessi.

Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (es. presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi eco.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.

I percorsi che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di accesso all'arenile, devono garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie.

Piattaforme balneari

Le piattaforme balneari sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni.

Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE

Articolo 29 - Concessioni demaniali previste.

Unità di Spiaggia Turas

Parametri dell'unità di spiaggia

Estensione del litorale	685 metri
Profondità media della spiaggia	25 metri

Concessioni in progetto localizzate nella Tavola 16A

Id	Tipologia	Attività oggetto della concessione	Superficie (m^2)	Fronte (ml)
1	CDS	Area ombreggio di **700 mq** con chiosco *(CH1)*, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso.	700,00	35
2	CDS	Area ombreggio di **420 mq (35x15)** servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso.	525,00	35
		Totale	**1.225,00**	**70**

In ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica, è prevista la realizzazione di n°2 servizi igienici pubblici la cui localizzazione è indicativamente riportata negli elaborati grafici allegati.

Unità di Spiaggia Bosa Marina

Parametri dell'unità di spiaggia

Estensione del litorale	856 metri
Profondità media della spiaggia	158 metri

Concessioni in progetto localizzate nella Tavola 16B

	Id	Tipologia	Attività oggetto della concessione	Superficie (mq)	Fronte mare (ml)
RETROSPIAGGIA	**1**	CDC	Chiosco bar-ristorante *(CBR)*	540,40	26,00
	2	CDC	Chiosco bar-ristorante (CBR)	693,00	20,60
	3	CDS	Chiosco vendita bevande ed alimenti (CH2)	243,00	16,00
	4	CDS	Pedana e pergola ad uso ombreggio	253,00	14,20
	5	CDM	Area per attività ludiche	313,00	20,00
	6	CDS	Locale deposito (pertinenza)	12,30	3,00
	7	CD_Serv	Verde, parcheggi, camminamenti	389,33	28,70
	8	CDC	Chiosco bar-gelateria *(CBR)*	287,00	20,00
	9	CDC	Chiosco bar-ristorante *(CBR)*	500,00	28,00
	10	CDC	Chiosco bar-ristorante **500 mq** *(CBR)* e circa 70 mq di passerella d'accesso all'area.	570,00	19,00
FASCIA DI BALNEAZIONE	**11**	CDS	Area attrezzata di **750 mq (30x25)** per persone diversamente abili, con eventuale chiosco *(CH1)*, deposito carrozzine, servizi igienici, spogliatoi, area ombreggio, passerelle pedonali, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 15 mq di passerella d'accesso all'area attrezzata.	785,00	30,00
	12	CDM	Area ombreggio di **875 mq (35x25)**, servizi igienici, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 40 mq di passerella d'accesso all'area.	915,00	35,00
	13	CDM	Area ombreggio di **875 mq (35x25)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 40 mq di passerella d'accesso all'area.	915,00	35,00
	14	CDM	Area servizi per la nautica di **510 mq (30x17)** e **corridoio di lancio di 17.500 mq**; circa 55 mq di passerella d'accesso all'area; servizi igienici e torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso.	565,00	30,00
	15	CDM	Area ombreggio di **875 mq (35x25)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 40 mq di passerella d'accesso all'area.	915,00	35,00
	16	CD_Serv (Uso escl. Hotel)	Area ombreggio di **875 mq (35x25)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 40 mq di passerella d'accesso all'area.	915,00	35,00

	17	CDM	Area ombreggio di **875 mq (35x25)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 45 mq di passerella d'accesso all'area.	920,00	35,00
	18	CD_Serv (Uso escl. Hotel)	Area ombreggio di **700 mq (35x20)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 26 mq di passerella d'accesso all'area.	726,00	35,00
	19	CDM	Area ombreggio di **1.000 mq (50x20)**, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, eventuale area ludica e area noleggio natanti, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso e circa 24 mq di passerella d'accesso all'area.	1.024,00	50,00
			Totale	**11.481,03**	

CDS: Concessione Demaniale Semplice - **CDC:** Concessione Demaniale Complessa - **CDM:** Concessione Demaniale Multifunzionale - **CD- Serv:** Concessione Demaniale per Servizi erogati da strutture ricettive prossime ai litorali.

In ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica, è prevista la realizzazione di n°3 servizi igienici pubblici, ricadenti in area demaniale, la cui localizzazione è indicativamente riportata negli elaborati grafici allegati.

Il PUL identifica sei aree nelle quali possono essere praticati qualsiasi di gioco e attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc).

Identifica inoltre sei aree ludiche la cui localizzazione è indicativamente riportata negli elaborati grafici allegati.

Tali aree possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, oppure affidate in concessione attraverso la stipula di apposita convenzione.

Unità di Spiaggia Capiteddu/S'Abba Druche

Parametri dell'unità di spiaggia

Estensione del litorale	1.482 metri
Profondità media della spiaggia	12 metri

Concessioni in progetto localizzate nella Tavola 16C

Id	Tipologia	Attività oggetto della concessione	Superficie (m^2)	Fronte (ml)
1	CDS	Area ombreggio di **288 mq (12x24)** su piattaforma balneare, servizi igienici, spogliatoi, torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare e soccorso.	288,00	24,00
2	CDS	Area ombreggio di **450 mq (15x30)** su piattaforma balneare, servizi igienici, spogliatoi, torretta di avvistamento e servizio salvamento a mare e soccorso.	450,00	30,00
		Totale	**738,00**	**54,00**

Unità di Spiaggia Tentizzos

Parametri dell'unità di spiaggia

Estensione del litorale	980 metri
Profondità media della spiaggia	28 metri

Concessioni in progetto localizzate nella Tavola 16D

Id	Tipologia	Attività oggetto della concessione	Superficie (m^2)	Fronte (ml)
1	CDS	Area ombreggio di **675 mq (45 x 15)** su piattaforma balneare, servizi igienici, spogliatoi, torretta di avvistamento e servizio salvamento a mare e soccorso.	675,00	45,00
2	CDS	Area ombreggio di **675 mq (45 x 15)** su piattaforma balneare, servizi igienici, spogliatoi, torretta di avvistamento e servizio salvamento a mare e soccorso.	675,00	45,00
		Totale	**1.350,00**	**90,00**

Articolo 30 - (Manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia)

1) La pulizia della spiaggia verrà effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati.

Al fine di poter agevolare le operazioni notturne della pulizia della spiaggia, i titolari delle

concessioni sono tenuti a rimuovere, al termine dell'attività giornaliera, le corde ed i paletti che trasversalmente alla linea di battigia delimitano le concessioni stesse.

2) Non è consentito l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla evidenziata sensibilità ambientale del sistema di spiaggia. La rimozione in ogni caso è prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione.

In questa circostanza la rimozione della posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente e preferibilmente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti.

All'ottenimento dell'autorizzazione, valida fino alla durata della concessione stessa, il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune e agli Enti competenti, prima dell'inizio della stagione balneare, una Relazione di Monitoraggio che illustri in modo dettagliato gli effetti dell'intervento e le azioni correttive necessarie per ridurre gli eventuali impatti rilevati.

3) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di naturalità delle componenti morfologiche e vegetazionali, suggerisce misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.

4) Nella installazione di strutture e manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione è da preferire e da incentivare l'utilizzo di materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente e il paesaggio, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di tecniche di risparmio idrico ed energetico in genere.

Articolo 31 (Periodo di esercizio delle attività) [3]

Il posizionamento delle strutture disciplinate all'interno del PUL è ammesso senza limiti temporali del litorale di Bosa Marina.

Negli altri litorali il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o

[3] L.R. 22.12.1989, n. 45 – Aggiornamento 01.12.2021 art. 22bis comma 2

sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale.

I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.

In ogni caso, al termine della concessione e/o del periodo di validità delle autorizzazioni, i manufatti dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro valori paesaggistici e naturalistici.

Articolo 32 (Emissioni sonore)

Si rimanda alla Normativa Regionale vigente sulle limitazioni delle emissioni sonore e al piano acustico comunale.

Articolo 33 (Smaltimento dei reflui)

Si rimanda alla Normativa Regionale vigente sullo smaltimento dei reflui.

Articolo 34 (Attività pubbliche)

Le opere pubbliche o di preminente interesse pubblico non rientrano nell'ambito di competenza del presente Regolamento.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 35 (Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali)

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali è approvato secondo le procedure previste dall'Art. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45 del 1989 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla Legge 18 aprile 1962, n. 167, e dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel corso del procedimento di approvazione lo strumento pianificatorio deve essere trasmesso alla Direzione Generale della Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione generale degli Enti Locali per le osservazioni e valutazioni di competenza.

Il piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e ha validità temporale decennale. Le varianti al Piano di Utilizzo dei Litorali sono approvate con la stessa procedura. Non costituiscono variante al Piano, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle superfici totali assentibili.

ARTICOLO 36 (Richiesta di Autorizzazione)

Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.

Le aree individuate dai Piani di Utilizzo dei Litorali devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze e stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

:

Le Autorizzazioni sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati da parte dei diversi enti competenti e avrà durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.

Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 24 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:

8. Titolo di proprietà per le aree non demaniali e titolo comprovante il possesso dell'area sulla quale si intende realizzare l'intervento (concessione demaniale, concessione comunale, titolo di proprietà e relativa autocertificazione).
9. Autorizzazione Paesaggistica.
10. Studio di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 120/2003 per gli interventi ricadenti nell'ambito di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.
11. Studio di Compatibilità Idraulica o geologica e geotecnica ai sensi degli Artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico.
12. Elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati e

- stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- stralcio planimetria catastale;
- planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 metri circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
- planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
- piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
- copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file Shape, "dwg" o "dxf", doc);
- simulazione fotografica dell'inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale.

Il ritiro del provvedimento autorizzativo è subordinato alla presentazione del Certificato della Camera del Commercio rilasciato ai sensi della L.19/03/1990 n. 55, relativo all'impresa, società o cooperativa alla quale è intestato il provvedimento di autorizzazione edilizio. L'inizio dell'attività è subordinato al deposito della documentazione fotografica adeguata a rappresentare i manufatti amovibili installati e l'intervento realizzato nel suo complesso e al rilascio del certificato di agibilità e alla licenza amministrativa.

ARTICOLO 37 (Disposizioni transitorie per la gestione di ambiti portuali)

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di gestione degli ambiti portuali, come previsto dalle Linee Guida di predisposizione del PUL, non potranno essere autorizzate nuove concessioni od ampliamenti di concessioni esistenti, ad eccezione di quelle prescritte da norme di legge, o che si rendano necessarie per correggere eventuali errori od omissioni dei provvedimenti scaduti, o che siano ritenute indispensabili per garantire la sicurezza della navigazione e del lavoro in ambito portuale ed il miglioramento e la funzionalità dei servizi offerti all'utenza, ovvero l'ampliamento di quelle già esistenti contemplate dall'art. 18 della Legge n. 84 del 28.1.1994.

Limitati ampliamenti delle concessioni esistenti in ambito portuale, che non prevedano la realizzazione di opere od impianti di difficile rimozione, potranno essere accordati, per periodi non superiori al biennio, nei confronti di imprese di costruzioni navali per la realizzazione di particolari manufatti di immediata cantierabilità dedicati alla nautica od alla cantieristica navale, previa presentazione di un dettagliato piano di lavorazione. Il mancato rispetto del piano di lavorazione costituisce causa di revoca dall'ampliamento della concessione a termine dell'Art. 42 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 38 (Norme transitorie)

Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenute ad adeguarsi entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali.